

N. 20573/2022 REG.GEN. P.M.

N. 21144/2022 REG.GEN. G.I.P.

N. 488/2023 REG.GEN. SENT



TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 40°

AVVISO DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA DEL G.I.P.

(Art. 128-548co.3°-608c.p.p. ed art. 15 reg. esec. c.p.p.)

L'ausiliario **Anna Polito** in relazione al procedimento contro :

[REDACTED]

per i reati di cui in atti

AVVISA

- **PM Sede**

[REDACTED], nata a Sri Lanka il
[REDACTED] e residente a Villaricca (NA) alla [REDACTED]
[REDACTED]

Avv.to Stella ARENA e Avv.to Martina STEFANILE entrambe del
foro di Nola

che in data 10.07.2023 è stata depositata in Cancelleria l'originale della sentenza emessa il
07.03.2023 contenente il seguente

DISPOSITIVO
vedi atto allegato

Napoli, 11.07.2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Polito



N. 20573/2022 R.G.N.R.

N. 21144/2022 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione del giudice per le indagini preliminari
Ufficio 40°

Seu 488/03
deponso
10 LUG. 2023
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dr.ssa Tiziana DE FEO

Il giudice dott.ssa Rosaria Maria Aufieri, all'udienza del 7.3.2023, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

██████████ nata in Sri Lanka il
██████████ res a Villaricca (NA), alla ██████████
difesa di fiducia dall'avv. Stella Arena e dall'avv. Martina Stefanile,
entrambe del Foro di Nola.

IMPUTATA

del delitto p. e p. dall'art.7 co. 1 del D.L. n. 4/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza di cui all'art.3, attestava falsamente nella domanda INPS-RDC-2020-3655462 sottoscritta in data 09.12.2020, il possesso dei requisiti territoriali, dichiarando di aver risieduto continuamente in Italia, per il periodo minimo richiesto di 10 anni, mentre accertamenti di P.G. hanno accertato che lo stesso non è residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, essendo entrato in Italia in data 26.4.2013, inducendo in errore l'INPS in merito all'effettivo beneficio dell'erogazione del <reddito di Cittadinanza, procurandosi l'ingiusto profitto percepito da gennaio 2021 a maggio 2022 per un totale complessivo di €8.500,00, con pari danni per lo Stato.

Commesso in Napoli il 9.12.2020.

libera assente

noto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio pervenuta in data 3.11.2022,
██████████ era chiamata a rispondere del
reato indicato in epigrafe.

Con decreto era fissata l'odierna udienza preliminare.

noto

In questa, rigettata un'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'imputata, il P.M. insisteva per il rinvio a giudizio e la difesa chiedeva l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere.

All'esito della deliberazione, era pronunciata sentenza.

Si contesta all'imputata di aver richiesto il beneficio del reddito di cittadinanza, attestando falsamente di essere residente in Italia da almeno dieci anni.

Dalla c.n.r. della Guardia di Finanza 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli si evince che l'imputata presentava la domanda per il conseguimento dell'anzidetto beneficio in data 9.12.2020 e che essa era trasmessa attraverso il patronato/caf.

Orbene, l'art.2 comma 1 lett. a n.2) del predetto D.L. prevede che, per accedere all'anzidetto beneficio, il soggetto deve essere *"....residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo"*.

La P.G. accertava che l'INPS aveva erogato in favore del nucleo familiare del [REDACTED], nel periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2022, l'importo complessivo di euro 8.500,00.

Dagli accertamenti effettuati attraverso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e dell'Anagrafe del Comune di Napoli si ricavava che il codice fiscale era stato attribuito di ufficio alla prevenuta in data 5.2.2014 da parte del Ministero dell'Interno- Sportello Unico Immigrazione e che in data 26.4.2013 era registrato il primo ingresso in Italia dell'imputata.

Quest'ultimo, come si appurava attraverso un'interrogazione all'anagrafe del Comune di Napoli, all'atto della presentazione della domanda non era residente in Napoli dal 28.2.2017, ma in Villaricca dal 30.12.2020.

Nella domanda presentata la prevenuta attestava falsamente di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo.

Orbene, deve pervenirsi al proscioglimento dell'imputata dalla condotte a lei ascritte.

Le circostanze sopra esposte non consentono di fugare seri dubbi in ordine alla coscienza e volontà dell'imputata di rappresentare una realtà difforme da quella effettiva.

A ciò si aggiunga che, così come chiarito dalla Suprema Corte con riferimento al reato di cui all'art.95 del DPR 115/2002 è sufficiente *"il dolo generico, quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo"* (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2018, n°4623).

Nel caso di specie, non risulta adeguatamente dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non potendosi affatto escludere, apparendo, anzi, verosimile, che la [REDACTED] - che peraltro è di nazionalità srilankese, per cui potrebbe aver avuto difficoltà nella compilazione della domanda, per la comprensione di determinati termini- per leggerezza abbia fatto riferimento alla propria presenza effettiva in Italia (che potrebbe essere risalente anche a dieci anni prima della presentazione della domanda), anziché alla propria residenza anagrafica.

Si impone, pertanto, una declaratoria di proscioglimento dell'imputata, con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato a lei ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Napoli, 7.3.2023

IL GIUDICE
Paolo Valente De Be'

dott.ssa Rosaria Maria Aufieri